

Taccio poi delle cantele che la legge predispone a questo proposito. Ad esempio, il deposito che il giudice ordina alla parte civile al momento in cui si costituisce.

Taccio delle disposizioni speciali, le quali concernono il diritto che hanno coloro che furono passivi della costituzione di parte civile, di far condannare nei danni l'attore che si costituì senza saper poi raggiungere il fine. Il che altresì concorre a dimostrare come ciò che ha temuto la Commissione e avrebbe legittimato l'esclusione non appare menomamente fondato.

D'altronde si potrebbe osservare anche la difficoltà di applicare l'articolo 67 n° 3 lettera *b* a certi casi per i quali non si potrebbe di sicuro negare il diritto all'azione popolare e quindi la relativa costituzione di parte civile. Ivi si parla unicamente di procedimenti in cui sia stata emanata sentenza od ordinanza di rinvio al pubblico giudizio. Ma, come non è ignoto alla Commissione, vi sono casi in cui il magistrato procede e si addivene al dibattimento indipendentemente dalla ordinanza o sentenza di rinvio. Cito i casi di competenza dei pretori e quelli di citazione direttissima e diretta davanti i tribunali. Anzi ricorderò a questo proposito come con lodevole zelo sempre dai vari guardasigilli, e specialmente negli ultimi tempi, si siano stimolati i procuratori del Re a far sì che la procedura direttissima, e più specialmente la diretta, avessero preferibilmente il sopravvento, per l'economia delle spese e per quella maggiore esemplarità della pena che tanto mirabilmente serve a rafforzare il concetto della sicurezza pubblica che è insito in quello di pena di fronte al concetto di reato.

Laonde ci sarebbe da domandare: come si potrà applicare il numero 3 dell'articolo 67 nei casi in cui manchi per virtù di legge l'ordinanza e la sentenza di rinvio?

Si dovrà forse dire che pei reati e pei danni che derivano dai reati che sono giudicati dai pretori per competenza propria e dai tribunali in questa forma della citazione diretta o direttissima, l'attore popolare non avrà il medesimo diritto che gli compete di fronte agli altri reati? No certamente, perchè: *ubi eadem ratio legis, ibi et eadem dispositio*; e quindi se il diritto si concede in un caso lo si deve concedere (e certo è nello spirito della legge che lo si debba concedere) anche negli altri.

Queste, onorevoli colleghi, sono le sostanziali ragioni in base alle quali io credo che il numero 3 lettera *b* dell'articolo in discussione dovrebbe essere modificato nel senso di restringerlo esclu-

sivamente alla prima parte; nel senso, cioè, che l'azione popolare fosse consentita mediante la costituzione di parte civile nei giudizi penali e pel conseguimento delle indennità di ragione, indipendentemente dal fatto che sia stata emanata o no sentenza od ordinanza di rinvio.

Io son d'avviso che sarebbe così molto più efficacemente tutelata la pubblica beneficenza; che vorrebbe esplicito in tutta la larghezza di cui è suscettibile il principio dell'azione popolare; e che sarebbero di tal modo in via preventiva assai meglio impediti i biechi propositi e le male opere di coloro i quali si argomentassero di manomettere comunque il sacro patrimonio dei poveri. (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni.*)

Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

Spirito. È proprio il caso di dire che l'appetito viene mangiando. Si vuole l'azione popolare ormai senza freno, senza limiti, senza condizioni. E in verità io, come avvocato, dovrei felicitarvene, poichè si tratta di un lauto banchetto a cui s'invita il rispettabile pubblico, di un gran numero di cause in prospettiva per il nostro ceto! Ma come rappresentante del paese, io non mi sento l'animo di plaudire, ma sono anzi indotto a biasimare le esagerazioni.

Io accetto l'articolo proposto dal Ministero, e lo accetto per questa sola considerazione: che una volta introdotto il principio dell'azione popolare nella legge comunale e provinciale, a me parrebbe un'inconsequenza non fare altrettanto in materia di Opere pie, dove è forse anche più opportuno consentire una limitata e cauta azione popolare.

Non accetto invece gli articoli proposti dalla Commissione. E non li accetto perchè, in quanto all'opera complessiva della Commissione, io riconosco e mi compiaccio che essa abbia alquanto corretto il radicalismo del progetto ministeriale: ma, in quanto alla forma del disegno di legge, questi articoli proposti dalla Commissione sono, in verità, di una assai difficile digestione.

Sono contrapposti tre lunghi articoli dalla Commissione all'articolo del Ministero che era molto semplice, molto chiaro, molto preciso, come debbono essere le disposizioni legislative. Si dava con esso adito alla azione popolare, subordinata all'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa; ecco un concetto chiaro, preciso, semplice, di facile intendimento per tutti. Invece la Commissione, tra l'esci ed entra, le agevolezze e gli ostacoli, la procedura e le offese al diritto, financo agli elementi ed agli effetti della cosa giudicata, fa tale una confusione informe che, in verità, questa legge